



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro della salute (SPERANZA)

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto in esame dispone, all'articolo 1, la protrazione per l'ulteriore periodo dal 16 al 25 febbraio 2021 del divieto (già vigente fino al 15 febbraio) degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché di quelli finalizzati al rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

La proroga della misura è finalizzata al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione dell'evolversi della relativa situazione epidemiologica, per un lasso temporale idoneo a consentire, a breve termine, un'ulteriore valutazione dell'evoluzione della situazione all'autorità politica.

L'articolo 2 prevede che per la violazione degli obblighi recati dall'articolo 1 si applicano le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

RELAZIONE TECNICA

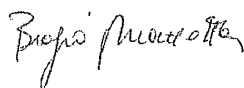
L'articolo 1 è volto a prorogare al 25 febbraio 2021 le misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, già previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2.

L'articolo 2 si limita a ribadire l'applicazione di sanzioni già previste dalla vigente normativa.

Le disposizioni, pertanto, hanno natura ordinamentale e, come tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

12/02/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021.

**Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 »;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento
della diffusione del COVID-19)*

1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Articolo 2.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei
ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

